

Your World First



CMS Newsletter | Italia

Le novità del c.d. “Decreto sofferenze” (D.L. 59/2016)

New provisions introduced by Law Decree No. 59 of 2016

Le novità del c.d. “Decreto sofferenze” (D.L. 59/2016)

II. Pegno non possessorio

Il decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102, entra in vigore in data odierna, 4 maggio 2016, pur richiedendo formale conversione in legge entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia.

Tra le numerose previsioni del decreto legge “sofferenze”, si segnala l'introduzione di una nuova forma di diritto reale di garanzia a tutela dei creditori, c.d. “**pegno mobiliare non possessorio**” previsto dall'art. 1 del decreto legge.

Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio a garanzia dei crediti relativi all'esercizio dell'attività d'impresa, presenti o futuri, determinati o determinabili, senza che sia richiesto lo spossessamento dei beni concessi in garanzia.

Il concedente (debitore o terzo) potrà quindi mantenere i beni oggetto di pegno nella propria disponibilità o addirittura, se previsto nel contratto, disporne liberamente, anche alienandoli, sebbene in tal caso il pegno si trasferirà sul “prodotto risultante dalla trasformazione del bene,

sul corrispettivo ottenuto dalla cessione del bene o sul bene sostitutivo acquistato con il corrispettivo della cessione”.

Pur in assenza di previsione specifica nel decreto in merito alla modalità con cui debba avvenire il trasferimento del pegno, in base ai principi generali di legge si può ritenere che ciò avvenga automaticamente in favore del creditore garantito.

Il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve risultare a pena di nullità da atto scritto che rechi l'indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. La costituzione si perfeziona attraverso **l'iscrizione in un apposito registro costituito presso l'Agenzia delle Entrate**. L'iscrizione ha durata decennale rinnovabile e determina l'opponibilità ai terzi e alle procedure concorsuali.

Qualora si verifichi un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore dovrà in primo luogo avvertire per iscritto il datore della garanzia (debitore o terzo concedente) e gli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente. Tale avvertimento, prodromico all'escussione, assume analoga funzione dell'intimazione prevista per il pegno c.d. “ordinario” dall'art. 2797 c.c., sebbene nel caso del pegno non possessorio sembrerebbe venire meno quanto previsto dalla citata norma in merito alla forma dell'intimazione attraverso ufficiale giudiziario e al termine dilatorio concesso al debitore, che l'art. 2797 c.c. stabilisce in cinque giorni.

Con il pegno non possessorio, quindi, parrebbe sufficiente avvertire il debitore (o terzo concedente) del verificarsi dell'evento che legittima l'escussione, nel semplice rispetto della forma scritta e senza che sia necessario attendere un termine per procedere poi all'escussione.

L'escussione consente al creditore di procedere alla **vendita dei beni oggetto del pegno**, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con restituzione dell'eventuale eccedenza. La vendita (che prevede massima pubblicità, anche tramite il portale delle vendite pubbliche previsto per ogni forma di espropriazione dal codice di procedura civile) è effettuata attraverso **procedure competitive sulla base di una stima** ad opera di esperti che possono essere anche nominati di comune accordo con il debitore o, in mancanza, dal giudice.

Il creditore potrà anche escutere il pegno attraverso le seguenti ulteriori modalità:

- **locazione** dei beni oggetto del pegno, imputando i canoni al soddisfacimento del proprio credito;
- **appropriazione** dei beni oggetto del pegno, imputandone il valore al soddisfacimento del proprio credito.

Poiché si possa dare luogo a tali forme di escussione è tuttavia necessario che il contratto con cui il pegno è stato costituito contenga una apposita previsione da iscriversi nel registro delle imprese.

Inoltre, il contratto deve prevedere i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione del bene oggetto di pegno, o i criteri e le modalità di valutazione del suo valore ai fini dell'appropriazione.

Il mancato rispetto delle previsioni sin qui descritte, ivi compresi i criteri di valutazione dei beni oggetto di pegno, comporta il diritto per il debitore di agire in giudizio per il risarcimento del danno, sebbene sia previsto uno stretto limite temporale di tre mesi per esercitare la relativa azione.

Le modalità di escussione previste dal decreto legge possono essere esercitate dal creditore anche nei confronti del debitore che sia stato dichiarato fallito, ma è necessario che il credito venga prima ammesso al passivo con prelazione.

Il mancato spossessamento del bene consente la costituzione di più pegni di identico o di diverso grado.

Per ulteriori informazioni contattare:

Paolo Bonolis
Partner
paolo.bonolis@cms-aacs.com

Gianfabio Florio
Associate
gianfabio.florio@cms-aacs.com

New provisions introduced by Law Decree No. 59 of 2016

II. The pledge without dispossession

Law Decree no. 59 of 3 May 2016, which is already in force although it will require formal conversion into Law within 60 days in order not to lose its validity.

Among the provisions of the Law Decree, of particular relevance is the introduction of a new type of floating charge, namely “**non-possessory pledge**”, provided for by art. 1 of the Law Decree.

Creditors are now entitled to obtain, as security for loans, a pledge over existing or future, identifiable assets of the debtor (or third party guarantor), which does not require the dispossession of the latter (or third party pledgor).

If provided for by the contract, the owner of the assets secured by the pledge may dispose of said assets, even selling them, although in such case the pledge will be transferred over the consideration obtained by the sale or over the replacing asset(s) purchased by the pledgor with the consideration of the sale.

The pledge must be agreed in writing through specific contract providing details of the creditor, the debtor and the pledgor, the description of the pledged assets, the secured credit and the maximum guaranteed amount. The creation of the pledge is perfected through recording in an *ad hoc* register held by the Tax Authority. The registration has a ten-years renewable validity and is enforceable to third parties and bankruptcy proceedings.

Upon occurrence of an event causing the enforcement of the pledge, the creditor is requested to inform in writing the debtor (and the third party pledgor) and any possible pledgee resulting from subsequent registrations. Compared to the enforcement of the “traditional” pledge provided for by Italian Civil Code, the notice apparently must not be sent through a bailiff and the 5-days’ grace period for starting enforcement shall not apply.

The enforcement allows the creditor to have **the pledged assets sold** through competitive procedures based on an estimate of the assets made by expert appraisers, which may be appointed by mutual agreement between the creditor and the debtor or by the judge. The creditor will retain the sums obtained by the sale up to the amount of its credit and pay the difference to the debtor/pledgor.

Further enforcement procedures are granted to the creditor by the Law Decree, namely:

- **lease** of the pledged assets, whereby the creditor will apply rentals against repayment of its credit;
- **appropriation** of the pledged assets by the creditor, whereby the latter will apply the value of the asset against repayment of its credit.

The mentioned further enforcement procedures apply only if a specific clause in relation thereto is inserted in the contract creating the non-possessory pledge, and that such clause is registered in the companies' register.

Also, the contract must provide for criteria and procedures for the evaluation of the rentals due for the lease of the pledged assets and/or for the assessment of the assets value in case of appropriation. In lack of such provisions, the debtor is entitled to seek damage, though the relevant action must be started within a strict 3-months' time.

It is worth mentioning that the non-possessory pledge may be enforced by the creditor even in case of pledgor's bankruptcy, provided that the credit has been fully admitted as privileged credit in the bankrupt's liabilities pot.

The lack of dispossession of the pledged assets should entitle the debtor/pledgor to create multiple pledges over the assets, having the same or a different ranking.

For further information please contact:

Paolo Bonolis

Partner

paolo.bonolis@cms-aacs.com

Gianfabio Florio

Associate

gianfabio.florio@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Ginevra, Glasgow, Istanbul, Kiev, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Praga, Podgorica, Rio de Janeiro, Roma, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

www.cms-aacs.com

www.cmslegal.com

<http://eguides.cmslegal.com>



Registrati

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)
If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)